

COMUNE DI ROMENO

STATUTO

Delibera n. 12 del 17/5/1996.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1

Oggetto dello Statuto

1. La comunità di Romeno è autonoma e si autodetermina nel rispetto delle Leggi.
2. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Romeno in attuazione della Costituzione Italiana, del T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 14.10.1993, n.19/L e delle altre Leggi generali dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.
3. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalle Leggi vengono attuati con appositi Regolamenti.
4. Il rapporto fra il Comune, la Provincia Autonoma, la Regione e gli altri Enti Locali si ispira a principi di collaborazione, cooperazione, equordinazione, complementarità e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia nella pienezza delle rispettive posizioni istituzionali.
5. Nell'ambito delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune di Romeno ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie sulla base della capacità tributaria dei propri abitanti e dei trasferimenti disposti dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 81, comma 2, dello Statuto Speciale ed artt. 16,17 e 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n.268.
6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità, tutela gli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alle scelte politiche ed amministrative.

ART.2

Elementi distintivi del Comune

1. Il territorio comunale su cui è insediata la comunità di Romeno-Salter-Malgolo ha un'estensione di Kmq. 9.1 e confina con il territorio di Amblar-Don-Coredo-Sanzeno-Dambel-Sarnonico-Cavareno.
2. Inoltre il Comune risulta, in base alle mappe e alle risultanze tavolari, aver goduto nei tempi passati e fino ad ora superfici e territorio sul Monte Roen e nei vicini Comuni

catastali di Amblar, Don, Tavon, tradizionalmente legati all'economia ed alla vita della Comunità locale,.

3. Gli abitanti dei tre paesi che formano il Comune di Romeno devono avere pari dignità, sia nei diritti che nei doveri, alla partecipazione delle scelte del Comune nelle forme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede municipale che è ubicata nel palazzo civico sito in Romeno, capoluogo, Piazza G.B. Lampi, n.3.
5. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede municipale.
6. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio comunale, riconosciuti ai sensi di legge, di cui agli allegati A) e B). Delibera C.C. n.9 DD. 04.02.1984 e delibera C.C. n.5 dd.28.01.1985.
7. Patrona del Capoluogo Romeno è S.Maria Assunta, la cui ricorrenza è celebrata il 15 agosto. La comunità della frazione di Salter, secondo consuetudine e tradizione storica festeggia la ricorrenza di San Biagio cadente il 3 febbraio, e quella di Malgolo Santo Stefano, cadente il 26 dicembre. La Comunità di Romeno celebra ogni anno la Festa Votiva, fissata al 31 MAGGIO in forza del documento dell'ottobre 1944 confermato nel maggio 1945.
8. La modifica delle denominazioni delle frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare, in ottemperanza ad apposita Legge provinciale.

ART.3

Finalità ed obiettivi del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali, regionali e provinciali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma e provvede per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione ispirando la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono:
 - a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
 - b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini ivi residenti e di quelli che hanno relazione con la comunità locale;
 - c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, sociali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio anche a fini turistici;
 - e) la diffusione omogenea ed equilibrata dei servizi sul territorio coordinandone l'erogazione anche con quelli resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità;
 - f) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
 - g) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - h) la tutela e lo sviluppo dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tale fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle esigenze delle comunità titolari;
 - i) promuovere, sostenere e favorire i rapporti con i comuni vicini, collaborando anche in compartecipazione ad iniziative che vadano a vantaggio delle popolazioni interessate, sostenendo anche finanziariamente tali iniziative.
4. Il Comune si impegna per la tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori umani di solidarietà, di tolleranza, di rispetto della persona e della sua dignità, della famiglia, della protezione e della tutela dei diritti dell'infanzia; garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza, l'uguaglianza di opportunità a ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose, etniche, anche in rapporto ai programmi e alle direttive CEE, alle carte universali dei diritti ed in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti soggettivi.
5. Nel rispetto delle leggi dello Stato in conformità ai principi della carta europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.1989 e nelle prospettive di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri Paesi, al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture. A tal proposito il Comune mantiene rapporti istituzionali, consentiti dalla legge, con il Comune di Neckarghemund (Germania) ed in particolare con la Frazione di Waldhilsbach, i cui Comuni sono gemellati con delibere consiliari n.42 DD. 22.06.1984 e n. 55 DD. 28.08.1993, e ne promuove e stimola i rapporti tra le varie società' socio-culturali-sportive, in base alla disponibilità di Bilancio.
6. Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, secondo i principi fissati dalla legge. Promuove gli organismi di partecipazione allo scopo di determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
7. Il Comune riconosce le associazioni culturali, sociali, religiose, sportive, ricreative e assicura la propria opera e i propri mezzi per la promozione dello sviluppo sociale e culturale della società anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, l'associazionismo economico e la cooperazione.
8. Il Comune nel definire il piano di sviluppo del proprio territorio riconosce l'importanza di seguire con particolare attenzione motivi socio-economici-ambientali.

ART.4

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua apposito spazio da destinare al " Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, e la facilità di lettura:
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1) avvalendosi di un Messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune.

ART.5

Compiti del Comune: forme di collaborazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità' adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del titolo IV del presente Statuto.
3. Il Comune gestisce i Servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
4. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengano affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
5. Il Comune si impegna:
 - a) a esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Provincia Autonoma e dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Provincia Autonoma e della Regione nell'ambito degli stanziamenti fissati dall'atto di delega. A tal fine il Comune riconosce alla Provincia Autonoma e alla Regione i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) a consentire alla Provincia Autonoma e alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondi i principi di cui alla precedente lettera a) .
6. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni e/o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalle norme vigenti, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di

gestione conseguibili. In particolare il Comune di Romeno si adopera per l'istituzione di accordi di programma con altri Comuni per tutte le funzioni e servizi pubblici ritenuti opportuni senza escludere la possibilità di istituire un'unione con i Comuni limitrofi al territorio di Romeno con l'obiettivo di portare ad una possibile fusione allo scopo di migliorare l'utilizzazione attuale delle risorse umane, culturali, finanziarie e patrimoniali dei Comuni interessati.

7. Conseguentemente a ogni comunità di origine sarà assicurata l'istituzione del municipio previsto dall'art.42 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni n.19/L. del 1993.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE COMPETENZE E LORO FUNZIONAMENTO

CAPO I

ORDINAMENTO

ART.6

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.7

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta direttamente la Comunità, dalla quale è eletto, ed è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività amministrative e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti dagli atti fondamentali e dai documenti programmatici.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART.8

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo le linee programmatiche per l'attività del Comune ed adottando gli atti fondamentali, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, nonché a quelli che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la loro utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica generale ed a quelli di pianificazione e programmazione attuativa.
2. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione.
3. Il Consiglio esprime gli indirizzi per l'adozione da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica delle attività comunali.
4. Il Consiglio adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esprime posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.

ART.9

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, in particolare per le attività:
 - a) della Giunta, del Sindaco e della struttura organizzativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti pubblici e privati.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica la rispondenza dei soggetti e delle organizzazioni di cui al primo comma agli indirizzi generali dallo stesso espressi con gli atti fondamentali approvati, per accertare che la rispettiva azione amministrativa sia conseguente ai principi affermati dallo statuto ed agli strumenti di programmazione generali adottati.
4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo il Consiglio si dota di strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti e tiene conto delle risultanze del controllo di gestione, di cui all'art.71.
5. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale secondo le norme stabilite dagli atti normativi del Comune e dai rispettivi ordinamenti.

ART.10

Atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art.13 della L.R. 1/93, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da disposizioni di legge, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
3. Di tutti gli incarichi e le consulenze a rapporto professionale va data comunicazione al Consiglio comunale.

ART.11

Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento interno al Consiglio.

ART.12

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, fermo restando quanto disposto dal presente statuto.

2. **Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.**
3. Nella formulazione dell'O.d.G. è data priorità ai punti non trattati nella seduta precedente.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Normalmente articola la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un terzo dei Consiglieri comunali. In tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili e sia comunque possibile assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con oltre la metà dei consiglieri assegnati.
8. Nella seduta di seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento della metà dei consiglieri, con arrotondamento all'unità inferiore. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata, o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto.
9. Ogni deliberazione o altra risoluzione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
10. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti nelle votazioni palesi e segrete:
 - a) coloro che si astengono dal voto per obbligo imposto dall'art.45 del T.U. n.6/L del 1984;
 - b) coloro che escono prima della votazione.
11. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
12. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.
13. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse devono essere segrete.
14. **Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.**

15. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune stesso.

ART. 13

Le nomine di rappresentanti

- 1. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Saranno di competenza del Consiglio comunale quelle nomine previste con esplicita disposizione legislativa. Il Consiglio Comunale procede alle nomine di sua competenza in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta. Quando sia prevista la presenza della minoranza nella rappresentanza da eleggere, si procede con voto limitato.**

ART. 14

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. **Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte alle deliberazioni del Consiglio. Tuttavia sono esenti da responsabilità i consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.**
4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni od ordini del giorno.
5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
 - dagli uffici del Comune, delle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
 - dal segretario comunale e dalla direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Sindaco, per iscritto. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, alla quale sono comunicate.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
- 9. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio.**
- 10. Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza determinata in £.20.000.**

ART.15

I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "anziano" di età del gruppo.

ART.16

Commissioni speciali

Il Consiglio comunale può nominare, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio. Ai lavori delle Commissioni possono essere chiamati a partecipare persone estranee al Consiglio dotate di particolari competenze.

Ad ogni riunione delle commissioni è da attribuire il gettone di presenza di pari importo come una riunione del Consiglio o comunque da stabilirsi con delibera consiliare. **Per la composizione e il funzionamento vale quanto indicato nel successivo art. 18.**

ART.17

Commissione Statuto

La Commissione Statuto è istituita dopo la convalida dei Consiglieri e la nomina del Sindaco e della Giunta. La Commissione è composta dal Sindaco, da un

esperto nominato dal Consiglio e da un rappresentante per ogni Gruppo costituito ed è eletta dal Consiglio comunale in forma palese.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e le decisioni della Commissione sono assunte con il voto plurimo. La Commissione propone le eventuali modifiche e interpreta lo Statuto e derime eventuali controversie, comunicando agli organi le proprie determinazioni.

ART.18

Altre Commissioni

Su proposta di uno o più consiglieri comunali, possono essere istituite una o più commissioni, anche se le stesse non sono previste da leggi o regolamenti, i cui componenti devono essere sempre in numero dispari.

In dette commissioni deve sempre essere rappresentato un membro della minoranza; qualora la stessa non volesse essere rappresentata sarà sostituito con altro consigliere.

ART.19

Pubblicità delle sedute delle Commissioni

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART.20

La Giunta comunale

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Uno degli assessori può essere scelto tra i cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

ART.21

Elezione

La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

ART.22

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso espressi e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
2. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istituite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
4. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge e dallo statuto al Sindaco, al Segretario comunale.
5. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta comunale e ferme restando le competenze consiliari di cui all'art.28 del T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni n.19/L del 1993, spetta, in particolare, a questa deliberare:
 - a) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili del Comune e l'affidamento dei relativi lavori nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio comunale;
 - b) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati, compresi demanializzazione e sdemanializzazione di beni immobili.
 - c) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la revisione dei prezzi, l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto nel rispetto dei limiti contenuti nei piani e programmi deliberati dal Consiglio comunale.
 - d) la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e i contratti per prestazioni, ancorché annuali o infrannuali che, per la loro natura siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
 - e) le locazioni attive e passive;
 - f) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere, le transazioni, ogni altro contratto o atti di disposizione relativi sia a beni immobili che mobili che la legge non riserva alla competenza del Consiglio;
 - g) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in base alle disposizioni di legge e degli accordi sindacali; la modifica di profili professionali dei dipendenti nell'ambito della medesima qualifica; l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti e delle relative graduatorie; la presa d'atto delle dimissioni dei dipendenti ed i provvedimenti disciplinari non riservati al Segretario comunale;
 - h) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale;

- i) i contributi sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite da apposite norme e regolamentari; le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali; i compensi; i rimborsi; le esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi;
 - j) le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni nonché la nomina del legale con l'impegno delle relative spese;
 - k) la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;
 - l) l'espressione dei pareri, ad enti ed organi esterni al Comune, che la legge non attribuisca alla competenza del Consiglio o che lo Statuto non attribuisca alla competenza del Sindaco, del Segretario. Restano comunque escluse le risposte per chiarimenti od altro da inviare alla Giunta provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio comunale stante la competenza dello stesso in materia.
6. Spetta altresì alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo statuto riservano agli altri organi del Comune ed al Segretario comunale.

ART.23

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. Gli Assessori verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco che dà immediata comunicazione scritta all'Assessore interessato e al Consiglio comunale. Nella prima adunanza gli Assessori, nei casi di inerzia, inefficacia, inefficienza di uno o più settori di competenza, ne fanno rapporto al Sindaco per gli opportuni interventi.
4. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini

della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART.24

Decadenza della Giunta

- 1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni;**
- 2. Il Sindaco o la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva, con voto palese per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati;**
- 3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione;**
- 4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.**

ART.25

Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

- 1. Le dimissioni dall'ufficio di Assessore sono presentate al Sindaco, il quale provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.**
- 2. Il Sindaco revoca, con provvedimento motivato, singoli componenti della Giunta designando il nominativo del sostituto e dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.**

ART.26

Norme generali di funzionamento.

- 1. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto.**
- 2. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario comunale.**
- 3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi, Commissioni, nonché i funzionari del Comune ed altri soggetti ritenuti utili alla fase istruttoria delle deliberazioni.**

CAPO IV

SINDACO

ART.27

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Convoca e presiede la Giunta. Convoca e presiede altresì il Consiglio fissandone l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale.
3. Quale Presidente del Consiglio comunale ne dirige i lavori secondo regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
6. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART.28

Attribuzioni

1. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio di altre competenze attribuite dalla legge o dallo statuto:
 - a) proporre al Consiglio comunale le linee generali dell'azione del Comune, promuovere l'attività della Giunta recependo gli indirizzi del Consiglio, coordinando l'attività degli Assessori;
 - b) distribuire tra gli Assessori le attività in vista delle deliberazioni della Giunta, sulla base della ripartizione dei compiti prefigurata al Consiglio nel documento programmatico e tenendo conto delle deleghe rilasciate. Può invitare l'Assessore a provvedere sollecitamente al compimento di atti specifici di amministrazione, sostituendosi direttamente ad esso nel caso di inadempienza o comportamento difforme;
 - c) indirizzare agli Assessori e al Segretario le direttive attuative delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;

- d) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi e le istituzioni svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - e) richiedere, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio, finanziamenti, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;
 - f) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;
 - g) operare le nomine e le designazioni attribuite al Sindaco da particolari norme o statuti, con conseguente comunicazione al Consiglio comunale;
 - h) adottare gli atti di classificazione, le ordinanze, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abitabilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, che lo statuto non attribuisce alla competenza del Segretario comunale;
 - i) rilasciare attestati di notorietà pubblica;
 - j) presidenza delle Commissioni di gara nel caso in cui il segretario comunale intervenga quale ufficiale rogante;
2. Il sindaco può delegare proprie attribuzioni agli Assessori, secondo le previsioni contenute nel documento programmatico di costituzione della Giunta.
 3. Le deleghe conferite agli Assessori sono ufficialmente comunicate dal Sindaco ai membri del Consiglio comunale nella prima adunanza successiva. Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità e negli stessi termini.
 4. Quando lo richiedono ragioni particolari, il Sindaco può indicare sentito il parere della Giunta, uno o più consiglieri, dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto dell'incarico sindacale e determina l'eventuale rimborso spese spettante, ai sensi di legge, ai consiglieri incaricati.
 - 5. Il Sindaco, al fine di snellire l'iter burocratico e per rendere i servizi più efficaci, può delegare il proprio potere certificativo al segretario comunale o ai funzionari competenti del settore, purché secondo previsioni di legge specifiche.**

ART.29

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente statuto, rappresenta il Comune nelle promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
3. Riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione.

4. Il Sindaco, secondo gli indirizzi o le deliberazioni del Consiglio, stipula convenzioni con altri Comuni, la Provincia autonoma od altri Enti Pubblici e privati per il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.
5. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, formulati previa consultazione delle categorie interessate e degli utenti, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART.30

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari nell'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi, sono contestualmente depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.
4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto.

ART.31

Vice Sindaco

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto, dal Vice Sindaco designato nel documento programmatico di costituzione della Giunta.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART.32

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario comunale iscritto in apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che fissa i principi sullo stato giuridico, trattamento economico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. A tale organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.
5. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

ART.33

Competenze gestionali

- 1. Spetta al Segretario comunale con le modalità stabilite dal Regolamento:**
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni a carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;**
 - b) l'organizzazione del personale e delle risorse messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi da questi fissati;**
 - c) l'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati dalla Giunta;**
 - d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;**
 - e) la presidenza delle commissioni giudicatrici di concorsi per la copertura di posti vacanti. Le Commissioni di gara sono presiedute dal segretario comunale secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in esse le funzioni di**

ufficiale rogante, la Commissione di gara è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da Assessore da lui delegato;

- f) adottare e sottoscrivere tutti gli atti e provvedimenti di sua competenza, anche a rilevanza esterna;**
- g) curare l'istruttoria ed ogni altra procedura al fine del "giusto procedimento" che porta all'emanazione dei provvedimenti finali;**
- h) sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;**
- i) rogare i contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, se richiesto dal Sindaco, salvo i casi in cui l'Amministrazione ritenga di ricorrere ad un notaio;**

ART.34

Competenze consultive

1. Il Segretario comunale formula pareri ed esprime valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
- 2. Esprime parere di legittimità sulle questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali. Gli interventi del Segretario comunale diversi dall'espressione del parere di legittimità sulla proposta di delibera, sono subordinati alla richiesta dei consiglieri e degli assessori interessati.**

ART.35

Competenze di sovrintendenza, direzione e coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale secondo le norme di legge e del regolamento del personale.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e del regolamento del personale.
- 4. Esercita i poteri sostitutivi nei casi di inefficienza accertata, solleva contestazioni ed addebiti, infligge le sanzioni della censura nei confronti del personale, con l'osservanza della legge e del regolamento.**

ART.36

Competenze di legalità e garanzia

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, ne cura la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti di legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo del competente organo provinciale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
4. Cura la trasmissione delle deliberazioni alla Giunta provinciale ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del Comune.

ART.37

Organizzazione degli uffici

1. L'Amministrazione del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) massima flessibilità delle strutture e del personale.

ART.38

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata ai regolamenti applicativi delle leggi e dello statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale, informandosi alla massima flessibilità ed alla valorizzazione della professionalità, stabilisce in particolare:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;

- c) le modalità di assunzione e di cessazione del servizio;
- d) i diritti, i doveri e le sanzioni;
- e) le modalità organizzative della Commissione disciplina;
- f) il trattamento economico che deve comunque rispettare il contratto collettivo di lavoro.

TITOLO IV

SERVIZI

ART.39

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune gestisce servizi pubblici e produce beni per conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, di promozione e sviluppo economico e civile.
2. La scelta del tipo di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione, anche comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, considerando le esigenze da soddisfare, la natura del servizio, il carattere imprenditoriale della gestione, la rilevanza sociale, la dimensione economica.
3. Nella organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti.

ART.40

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni della Provincia per ricercare e promuovere le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, il Consiglio comunale può delegare ad altri enti l'organizzazione dei servizi e funzioni di propria competenza.
3. L'assunzione di un nuovo servizio deve essere corredato da un piano tecnico finanziario che contenga le motivazioni della decisione, nonché il riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.

ART.41

Gestione in economia

1. In considerazione della natura e dell'entità dei servizi di cui l'ente si deve far carico, il Consiglio o la Giunta comunale, indirizzano e privilegiano la soluzione dei servizi in economia.
2. L'organizzazione dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

TITOLO V

LE FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

ART.42

Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti di legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

ART.43

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associativo di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art.84, comma 2°, del T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni n. 19/L del 1993.
2. Con l'approvazione della convenzione il consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune può stipulare particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

ART.44**Partecipazione ad accordi di programma**

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
 - a) i soggetti partecipanti;
 - b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
 - c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
 - e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compreso gli interventi surrogatori;
 - f) le eventuali procedure di arbitrato.

ART.45**Consorzi**

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva del Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega un altro componente della Giunta.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART.46

Unione di Comuni

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con gli altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivo e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.47

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità locale all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia e favorisce le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Il Comune, mediante i regolamenti, prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l'intervento dei cittadini nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari piani.

ART.48

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali frazionali o di categoria, degli elettori del Comune, con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Consiglio comunale o da almeno il 25% degli elettori.

3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione contraria.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino pari specifiche del territorio comunale.
5. Possono essere indette assemblee generali frazionali con almeno il 25% di richiedenti facenti parte di quella sezione elettorale.

ART.49

Interventi nei procedimenti

1. I soggetti portatori di interessi collettivi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.
3. I regolamenti stabiliscono i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviate ed i responsabili della comunicazione.
4. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza ed il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei.
5. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie, proposte e documenti.
6. Il responsabile dell'istruttoria, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, esprime un parere non vincolante in merito.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste, istanze, petizioni o proposte pervenute deve essere motivato e può essere preceduto da un contraddittorio orale e scritto.
8. Se l'intervento partecipativo non concerne provvedimenti l'Amministrazione deve esprimere entro trenta giorni il parere sull'istanza, la petizione, la richiesta o la proposta.
9. I soggetti legittimati hanno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal regolamento.
10. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART.50

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati, le A.S.U.C. e gli altri enti interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

ART.51

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o di comune necessità.
2. La relativa procedura, i tempi, le forme di pubblicità e gli organi competenti sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun Consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.

ART.52

Proposte

1. cittadini per Romeno, n.50 per Salter e n.50 per Malgolo, elettori, possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro 60 giorni dal Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel proseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

ART.53

Associazioni

1. Il Comune valorizza le forme autonome di associazione e di cooperazione dei cittadini mediante le forme di incentivazione previste nel presente articolo, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti.
2. I criteri generali vengono stabiliti periodicamente dal Consiglio comunale.

3. Per i fini del 1° comma, la Giunta comunale registra, su istanza degli interessati, le associazioni operanti sul territorio.

ART.54

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, anche su base di frazione. Può costituire commissioni frazionali formate da elettori residenti nelle frazioni e delle quali faranno parte di diritto, come membri aggiunti, i consiglieri della frazione stessa.

ART.55

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogati incentivi di natura patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, così come previsto dall'art.7 della L.R. 31.7.1993,n.13.

ART.56

Partecipazione a Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati.

ART.57

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare la piena partecipazione della comunità locale alle scelte politico-amministrative.
2. Non possono indirsi referendum in materia di tributi locali, tariffe, bilancio di previsione e conto comune di attività amministrative vincolate da leggi e di materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
3. Il referendum può essere promosso:
 - a) dal 25% del corpo elettorale;
 - b) dal Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dei proponenti, la proposta di referendum deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità che viene espresso sotto forma di parere al Consiglio comunale da parte di un Comitato di garanti, composto di tre membri ed eletti dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo.
6. Il Consiglio comunale sulla base del parere fornito dal Comitato delibera definitivamente l'ammissibilità del referendum con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso intenda discostarsi dal parere espresso dal Comitato, il Consiglio comunale deve adottare una deliberazione motivata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART.58

Effetti

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazioni del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART.59

Difensore civico

1. Il Comune può farsi promotore o partecipare ad iniziative di altri Comuni atte ad istituire nell'ambito della comunità montana l'ufficio del "difensore civico" di cui all'art. 34 del T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni n.19/L del 1993. In questo caso il Comune si rimette alle decisioni che in proposito verranno adottate dagli organi competenti della comunità stessa.
2. In alternativa alla soluzione prospettata al 1° comma, il Consiglio comunale può affidare le funzioni di difensore civico comunale al difensore civico di livello provinciale di cui alla L.P. 20.12.1982, n. 28 , mediante stipula di apposita convenzione con il Consiglio provinciale.

ART.60

Accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento ed in attuazione del principio di ostensibilità dei

fascicoli contenuti nel T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni n.19/L del 1993 e nella L.R. 31.7.1993 n. 13.

2. Il precedente comma non si applica agli atti che sono dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione dalla legge o dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina i casi di accesso differito ed il rilascio delle copie.

ART.61

Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti, sulla base del regolamento.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Consiglio adotta apposito regolamento per garantire la piena applicazione del presente articolo.
6. Il Consiglio comunale può richiedere incontri periodici o straordinari con il Presidente della Giunta Provinciale e gli Assessori ed i Consiglieri per l'esame di specifiche questioni di interesse locale, tenendo conto di eventuali istanze o proposte presentate ai sensi degli artt. 50 e 52.
7. A tali incontri, possono anche essere invitati a partecipare attivamente i cittadini del Comune iscritti nelle liste elettorali.

ART.62

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro il 20 novembre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. L'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio o degli atti modificativi della programmazione delle opere ed investimenti in essi puntualmente previsti nei

modi in cui ai precedenti commi, costituisce anche approvazione di programma degli investimenti e di programma delle opere pubbliche ai sensi dell'art.28, secondo comma, lettera b) del T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni n.19/L. del 1993.

ART.63

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito ordinario è ammesso solo nel caso di acclamata impossibilità di accedere a forme di credito pubblico meno onerose.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili, se non già previsti in bilancio, e dalla Giunta per gli altri immobili e per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.
5. L'alienazione dei beni immobili avviene di regola, mediante asta pubblica, salvo vendita a trattativa privata con specifica motivazione. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento sui contratti di cui all'art.105, comma 1, del T.U.LL.RR.OO.CC. n.19/L. del 1993.

ART.64

Revisori dei conti

1. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità definite dal presente statuto e dal regolamento.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
3. Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

ART.65

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti e servizi, alla fornitura di beni, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Nell'affidamento di incarichi professionali il Comune procede alla valutazione di criteri oggettivi basati su capacità, correttezza ed esperienza professionale maturata.
3. La stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento e le ragioni che ne sono alla base.

ART.66

Il controllo della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurarsi agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione di bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari per il riequilibrio del bilancio.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.67

Norme finali

- 1. In caso di nuove leggi riguardanti il sistema elettorale o nella nomina del Sindaco o della Giunta, ovvero il numero dei Consiglieri comunali, qualora gli articoli dello statuto dovessero essere in contrasto con dette norme, prevalgono le nuove leggi emanate, e lo Statuto dovrà essere modificato nel rispetto di tali normative, entro un anno dall'entrata in vigore oppure entro sei mesi dall'insediamento del nuovo consiglio comunale.**
- 2. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Autonoma Trentino Alto Adige.**
- 3. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.**